

ALLEGATO 2

**COMUNE DI BAGNACAVALLO**

**OGGETTO:** CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DEDICATO  
AL GIOCO DEL CALCIO PRESSO VILLANOVA DI BAGNACAVALLO  
VIA ORIANI 1/A. PERIODO [REDACTED]

L'anno [REDACTED], il giorno [REDACTED] del mese di [REDACTED], nella Residenza Municipale  
di Bagnacavallo sita in Piazza della Libertà n.12, con la presente scrittura  
privata da intendersi e valersi ad ogni effetto di legge:

TRA

- il Comune di Bagnacavallo, avente sede legale a Bagnacavallo (RA) Piazza  
Libertà 12 (CF/p.IVA 00257850396) nella persona dell'Ing. Monica Piazzesi nata  
ad Argenta (FE) il 22/11/1974, domiciliata in Piazza della Libertà 12, la quale  
interviene nel presente atto in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del  
Comune di Bagnacavallo (C.F. 00257850396), a ciò autorizzata dal Decreto del  
Sindaco del Comune di Bagnacavallo n. \_\_ del \_\_ di seguito denominato  
anche **“Concedente” o “Comune”**

E

il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il  
\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ il quale interviene nel presente  
Atto in qualità di \_\_\_\_\_ (Legale  
Rappresentante/Procuratore speciale) dell'associazione/società sportiva  
\_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
in Via \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_ /P.IVA \_\_\_\_\_ di seguito denominata anche

## **“Concessionario”**

### **PREMESSO**

- che con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ si approvavano le linee di indirizzo generali, lo schema di concessione, la planimetria, il piano di conduzione tecnica e l'inventario degli arredi e delle attrezzature per l'affidamento in gestione mediante apposita convenzione ex art.11 L. 241/1990, per il periodo di anni 3 (tre) e con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio alle medesime condizioni;
- ... (riferimenti degli atti per avvio e inerenti alla procedura ad evidenza pubblica);

- che trattandosi di prestazioni di importo inferiore ad € 150.000,00 non è prevista l'applicazione della normativa antimafia ai sensi dell'art. 83 c. 2 lett. e) del D. Lgs. n. 159/2011;
- che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

Tutto ciò premesso, considerato, descritto e da valere come parte integrante del presente atto, tra le parti

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ**

Il Comune di Bagnacavallo affida all'**associazione/società** sportiva  
\_\_\_\_\_ P.IVA/CF \_\_\_\_\_ con sede a  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ che accetta la concessione della gestione dell'impianto sportivo dedicato al gioco del calcio sito in località Villanova di Bagnacavallo via Oriani 1/A, alle condizioni e

secondo le modalità tutte previste negli elaborati sopra richiamati approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ , nonché secondo l’ “offerta tecnica” presentata dall’**associazione/società** in sede di gara.

*Tutti i suddetti atti si conservano controfirmati nel fascicolo del contratto. Tutti gli elaborati progettuali dell’Offerta Tecnica si intendono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati.*

L’impianto sportivo oggetto della presente è costituito da:

- un campo per gioco calcio a 11 di circa mt 58,40 x 100 omologabile per la prima categoria;
- un campetto per gli allenamento di circa mt 65 x 37;
- un edificio monopiano in muratura che comprende i seguenti locali:
  - due spogliatoi per gli atleti e due spogliatoi per l’arbitro, con annessi servizi igienici e docce;
  - un locale infermeria con relativo servizio igienico;
  - un locale ad uso segreteria/ufficio;
  - un locale ad uso deposito/magazzino;
  - un locale ad uso ripostiglio;
  - un unico locale per la centrale termica a servizio, oltre che dell’impianto oggetto della presente concessione, anche dell’attiguo impianto dedicato al gioco del tennis;
- una biglietteria;
- una tribuna e servizi igienici per il pubblico;

L’impianto sportivo è censito al Catasto Fabbricati al Foglio 45 Mappale 1032, senza subalterni del Comune di Bagnacavallo.

Il Comune di Bagnacavallo concede la gestione completa dell'impianto sportivo in oggetto compresi tutti gli impianti tecnologici (elettrici e di illuminazione, riscaldamento, ecc), spogliatoi, docce, servizi igienici, vani accessori e ripostiglio, locali tecnici della struttura in oggetto e tutte le attrezzature anesse all'impianto. Tali attrezzature e strutture sono concesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano come verificato in fase di sopralluogo. L'impianto viene consegnato dotato degli arredi e delle attrezzature individuati e descritti nel sopramenzionato inventario come meglio precisato al successivo **art. 8**.

La concessione viene effettuata per realizzare le finalità di rilevante interesse pubblico. La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi formalmente autorizzati dal Comune.

## **ART. 2 CONDIZIONI E USO DELL'IMPIANTO**

Il Concessionario può usare l'area e l'impianto solo per svolgere attività riconducibile alla pratica del gioco del calcio o comunque sportiva compatibile con l'impianto. Il Concessionario avrà la facoltà di incassare le tariffe di utilizzo dell'impianto sportivo in oggetto.

Il Concessionario deve assicurare una gestione improntata alla valorizzazione della attività sportiva ed a finalità pubbliche e sociali, in particolare:

- praticando una politica di inclusione di utenti senza alcuna forma di discriminazione;
- seguendo criteri di egualianza, equità e cortesia nell'erogazione dei servizi;

- praticando una politica di contenimento dei prezzi e delle tariffe tesa a permetterne la fruizione da parte di tutti i ceti sociali;
- sviluppando rapporti di collaborazione con le associazioni sportive del territorio, consentendo a tali associazioni l'accesso all'impianto per la pratica del gioco del calcio o altre discipline sportive compatibili con la natura dell'impianto, in orari e giornate da concordarsi con il Concessionario. Al Concessionario è infatti riconosciuta la priorità del proprio calendario di allenamenti e/o gare, rispetto alle richieste di utilizzo di altri eventuali interessati. In ogni caso, il Concessionario deve fare preventiva richiesta al Comune in merito all'utilizzo da parte di altri gruppi sportivi, al fine di riceverne il nulla osta. Ogni successivo accordo deve essere assunto direttamente tra il Concessionario e i gruppi sportivi richiedenti, salvo quanto di seguito stabilito in merito alla quota a titolo di rimborso spese. Le associazioni o i gruppi sportivi che utilizzino l'impianto sportivo devono infatti pagare al Concessionario, che si fa carico dei costi di gestione e custodia, una tariffa oraria a titolo di rimborso di dette spese. Tale tariffa, qualora si verifichi il caso, sarà concordata annualmente con l'Amministrazione Comunale e approvata con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
- consentendo al Comune di Bagnacavallo di utilizzare a titolo gratuito l'impianto sportivo per proprie manifestazioni, o anche per manifestazioni patrocinate organizzate da terzi, per un totale di circa 15 giornate annue. A tale scopo deve essere dato al concessionario un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, fatti salvi gli impegni inderogabili (campionati, gare) già assunti derivanti dall'attività ufficiale del Concessionario.

### **ART. 3 DURATA CONCESSIONE**

La concessione avrà durata di anni 3 (tre) con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 3 (tre) alle medesime condizioni, tramite apposito atto e previo accordo tra le parti da formalizzarsi a mezzo di apposita corrispondenza almeno giorni 90 (novanta) prima della scadenza. Non saranno possibili ulteriori rinnovi né proroghe, fatte salve eventuali proroghe tecniche disposte dal Comune in casi debitamente motivati per ragioni di interesse pubblico. La concessione alla scadenza decadrà di diritto senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mera da parte dell'Ente concedente. È escluso il tacito rinnovo. Il Comune può revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile senza alcuna penale in ottemperanza alla L. n. 241/1990, art. 21- quinque.

La concessione avrà decorrenza dal \_\_\_\_\_ e scadenza  
al \_\_\_\_\_, salvo il rinnovo di cui sopra.

### **ART. 4 RIMBORSO SPESE**

A fronte dell'attività di gestione a valenza pubblica e sociale e dei correlati oneri, il Comune riconosce al Concessionario un rimborso delle spese dallo stesso sostenute per l'attività di gestione dell'impianto, nel caso in cui l'equilibrio di bilancio non sia conseguito con gli introiti di competenza del Concessionario. Il rimborso annuale massimo concedibile viene definito in € \_\_\_\_\_ (IVA esente), derivante dal ribasso offerto dal Concessionario in fase di gara. Per l'ottenimento di tale rimborso il Concessionario dovrà presentare apposita richiesta corredata di rendicontazione di tutte le entrate e

uscite inerenti alla gestione e della relativa documentazione contabile. Il Comune potrà richiedere integrazioni e spiegazioni riguardo ai documenti suddetti.

#### **ART. 5 ONERI GESTIONALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario dovrà garantire tutte le attività inerenti alla gestione dell'impianto sportivo (guardiania, custodia, vigilanza, pulizia, controllo, sicurezza, manutenzione, ecc...) e quant'altro previsto dalla convenzione, con organizzazione del personale, costi, mezzi e responsabilità a proprio carico. Sono a carico del concessionario tutti i costi derivanti da ogni onere posto in capo al concessionario. Il Comune può chiedere in qualsiasi momento spiegazioni, documentazioni o eseguire ispezioni e controlli, e il concessionario è tenuto a rispondere entro 15 giorni dalla richiesta.

La gestione del complesso implica l'impegno del Concessionario a:

- fare un uso corretto, responsabile e senza sprechi dell'impianto assegnato in concessione, assumendosi la responsabilità di eventuali danni allo stesso e/o alle strutture e attrezzature di pertinenza provocati per colpa o dolo di proprio personale o di terzi e provvedendo a ogni derivante risarcimento;
- esercitare la facoltà d'uso e di godimento dell'impianto per la durata della concessione in conformità alla destinazione d'uso e nel rispetto della natura e qualità del medesimo, nonché assicurare idonee condizioni per la conservazione e fruizione dell'impianto concesso in uso;
- assumere la gestione dell'impianto dalla data di decorrenza della concessione e renderlo fruibile per l'attività sportiva nel più breve tempo possibile e comunque non oltre giorni 30 (trenta) dalla data di decorrenza della

concessione, pena decadenza della stessa, salvo motivate esigenze del concessionario che dovranno essere autorizzate dall'ufficio competente;

- provvedere, fermo restando quanto indicato al punto precedente, a realizzare a proprie cure e spese entro mesi 12 (dodici) il progetto di conduzione tecnico-operativa e gestionale presentato in sede di gara e provvedere entro il termine di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di decorrenza della concessione ad ultimare la realizzazione delle eventuali migliorie proposte in sede di gara assumendosi ogni alea economica e finanziaria, nonché responsabilità giuridica al riguardo.

Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori mesi 3 (tre), previa richiesta adeguatamente motivata da parte del concessionario, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale. In ogni altro caso, il mancato rispetto del termine comporterà la risoluzione della concessione;

- garantire l'apertura e il funzionamento dell'impianto per un periodo non inferiore a 10 (dieci) mesi all'anno;
- provvedere alla gestione complessiva dell'impianto e delle attività sportive in esso svolte curandone totalmente ogni aspetto e dettaglio, e assumendo tutti i connessi oneri economici e organizzativi, in conformità alle disposizioni generali di utilizzo specificate nelle linee di indirizzo e nell'offerta tecnica;
- assumere la qualifica di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (Il gestore è considerato titolare dell'impianto sportivo ai sensi degli art. 19 del D.M. 18.03.1996). Il concessionario assume ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a cose o a persone ed oneri per il mantenimento della sicurezza, ivi compresa la dotazione della squadra delle emergenze e di primo

soccorso in tutti i casi in cui necessitino e della fornitura del defibrillatore (D.A.E);

- assicurare la presenza di un defibrillatore (D.A.E.) e la sua manutenzione, presso l'impianto sportivo durante tutto il periodo di valenza della convenzione e assicurare la formazione di personale all'utilizzo del dispositivo;
- acquisire ogni autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta e comunque espletare tutte le pratiche amministrative occorrenti all'esercizio dell'attività di gestione;
- adempiere a tutti gli oneri relativi al rinnovo e mantenimento delle omologazioni sportive da parte di Federazioni Sportive del C.O.N.I. ed Enti di Promozione. Gli oneri del concessionario sono amministrativi, tecnici, manutentivi ordinari necessari al rinnovo delle omologazioni;
- provvedere a proprio carico agli adeguamenti, strutturali e non, richiesti dalle federazioni sportive in conseguenza ad eventuali passaggi di categoria o modifiche dei regolamenti;
- provvedere, a propria esclusiva cura e spese e sotto la propria responsabilità, alla manutenzione ordinaria dell'impianto e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione dei locali, degli impianti e delle aree, delle opere e dei manufatti comunque compresi nel rapporto di concessione come meglio indicato nel piano di conduzione tecnica, salvo il naturale deperimento dovuto all'uso. Il Concessionario dovrà garantire la manutenzione periodica delle attrezzature di proprietà comunale presenti nell'impianto. Dovrà altresì farsi carico nello specifico degli oneri necessari relativi alla manutenzione della centrale termica previa: pulizia annuale caldaia con bollino e prova fumi secondo le normative,

manutenzione e controlli impianti di produzione acqua calda ed eventuali boiler, manutenzione impianto depurazione acqua calda e relativa fornitura sali.

Per ogni eventuale opera e miglioria realizzata dal Concessionario, questi dovrà provvedere oltre che alla manutenzione ordinaria, anche alla manutenzione straordinaria delle stesse;

- garantire che l'uso e la manutenzione dell'impianto avvengano nel rispetto delle norme CEI ed antincendio e secondo quanto previsto dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

- applicare ogni nuova norma di competenza emessa per far fronte ad eventuali "Stati di Emergenza" che dovessero presentarsi nel periodo di validità della concessione (Tale principio è applicabile ad ogni tipologia di "Stato di Emergenza" proclamato dalle autorità competenti);

- provvedere alla apertura, chiusura, vigilanza e custodia dell'impianto;

- svolgere funzione di guardiania/vigilanza sulla correttezza del comportamento dei frequentatori e dei fruitori dell'impianto, facendo intervenire i servizi competenti qualora si verifichino turbative della quiete pubblica;

- provvedere, a propria esclusiva cura e spese, alla pulizia ordinaria e straordinaria dell'impianto, garantendo la massima igiene e pulizia di tutti i locali, servizi e gli spazi comuni interni ed esterni in ogni momento;

- osservare, nell'attività di gestione dell'impianto, tutte le vigenti norme in materia di sicurezza, nonché ogni altra norma in materia che sia emanata durante il periodo di durata della concessione e che trovi applicabilità alla

concessione stessa, avendo cura di far rispettare a tutti coloro che utilizzeranno l'impianto le norme di sicurezza previste dalle normative vigenti;

- attivare e intestarsi i contratti di fornitura per le utenze dell'impianto (corrente elettrica, acqua, gas, telefono) entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla data di decorrenza della concessione e farsi carico dei relativi costi riferiti sia all'attivazione e ai consumi delle suddette utenze, sia alla gestione degli impianti;

- provvedere al pagamento della TARI e di ogni altra eventuale tassa posta a carico del Concessionario a norma di legge;

- non dotare l'impianto sportivo di slot-machine, video lottery e altri giochi d'azzardo;

- fornire il nominativo di una persona responsabile sempre reperibile al cellulare per utenti ed uffici comunali ed un contatto ufficiale di posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC) dell'associazione/società;

- collaborare con l'Amministrazione Comunale e con un eventuale nuovo concessionario in occasione dei cambi di gestione fornendo tutta la documentazione necessaria e agevolando il subentro;

- vigilare sulle limitazioni di accesso alla tribuna e all'intero impianto ad un numero di persone inferiore a 100 (cento) e provvedere ad adeguata interdizione della tribuna stessa, di cui in dettaglio all'**art. 12** del presente contratto;

La gestione del complesso implica l'impegno del Concessionario a rispettare le prescrizioni e condizioni tutte riportate nel presente contratto che disciplina in dettaglio la concessione.

## **ART. 6 ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Le spese riguardanti la manutenzione straordinaria (ad eccezione di quanto specificato agli **artt. 5, 7 e 14**) restano a carico del Comune, il quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio e alla necessità di prevenire situazioni di pericolo.

Restano a carico del Comune anche i seguenti interventi:

- manutenzione dei sistemi di prevenzione incendi (fornitura, gestione, manutenzione e controlli periodici programmati degli estintori posizionati all'interno dell'impianto);
- oneri per le verifiche periodiche degli impianti elettrici e di messa a terra, secondo quanto previsto dalla vigente normativa al riguardo;
- verifiche per la legionella come da normativa.

## **ART. 7 PROPRIETÀ DELL'IMPIANTO, MODIFICHE E MIGLIORIE**

L'impianto oggetto della concessione è di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Bagnacavallo.

Il Concessionario non può alterare in alcun modo il'impiantoi sportivo concesso con opere o lavori anche a carattere provvisorio o aventi finalità di miglioria, se non espressamente approvati e autorizzati dal Concedente.

Eventuali migliorie apportate dal Concessionario devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Comune ed ottenere i permessi previsti dalla vigente normativa, compresi i progetti migliorativi valutati positivamente dalla commissione in fase di gara (es. strutture da realizzarsi, attrezzature mobili etc). Tali migliorie non danno diritto al Concessionario a

rimborsi o indennizzi alla scadenza della concessione anche in caso di revoca o rescissione anticipata.

Le strutture realizzate e le attrezzature mobili accettate dalla commissione come miglioria in fase di gara e installate dal Concessionario diverranno di proprietà del Comune.

Tutte le eventuali opere e migliorie eseguite dal Concessionario durante il periodo di validità della convenzione saranno acquisite al patrimonio del Comune, fatto salvo il diritto del Comune di pretendere la rimessa in ripristino dell'impianto, nel caso in cui le stesse non siano state formalmente autorizzate e non abbiano ottenuto i prescritti permessi di legge.

Tutte le migliorie apportate o realizzate dal Concessionario durante il periodo di validità del contratto o proposte in fase di gara saranno sotto la diretta e completa responsabilità manutentiva, sia ordinaria, che straordinaria dello stesso, fermi restando gli oneri di manutenzione straordinaria a carico della proprietà con riferimento ai beni già esistenti a inizio concessione e sostituiti, previa formale autorizzazione, dal Concessionario.

Se le migliorie effettuate dovessero richiedere nuove procedure amministrative/tecniche (agibilità, omologazioni, accatastamenti, ecc...) il Concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese, fermo restando l'impegno del Comune ad accelerare le verifiche necessarie;

Per le migliorie eseguite il Concessionario resta direttamente obbligato con i fornitori e lascia indenne il Comune da ogni pretesa degli stessi.

Il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa (economica e/o gestionale) nei confronti del Comune per lavori o interventi realizzati in carenza di preventiva autorizzazione formale.

Il Concessionario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, adeguamento impiantistico e normativo, miglioria inerenti all'impianto sportivo, che il Comune intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno. Qualora peraltro dall'esecuzione dei lavori medesimi consegua forzatamente una sospensione totale dell'attività del concessionario per un periodo superiore a giorni 60 (sessanta), potrà essere concordato tra le parti un recupero del periodo di inattività. I tempi di intervento devono essere previamente comunicati dal Comune (laddove non sussistano evidenti ragioni di urgenza, connesse all'adeguamento, sicurezza ed alla igienicità degli impianti e degli edifici che impongano l'intervento immediato) con un anticipo di almeno mesi 2 (due) e se possibile concordati nel rispetto della programmazione delle attività del Concessionario. Il Comune si impegna a disciplinare l'utilizzo delle nuove strutture/attrezzature/spazi con apposita disposizione. Il Concessionario eventualmente chiamato a gestire anche tali spazi o strutture, dovrà attenersi alle direttive del Comune senza ulteriori pretese nei confronti del Comune stesso, fatta salva un'eventuale variazione degli accordi nelle modalità consentite dall'ordinamento e nel rispetto di quanto stabilito al precedente **art. 6**.

Per ogni eventuale opera e miglioria realizzata dal Concessionario, la manutenzione ordinaria e straordinaria resta a carico del Concessionario stesso.

## **ART. 8 ARREDI E ATTREZZATURE**

L'impianto viene consegnato dotato degli arredi e delle attrezzature individuati e descritti nell'inventario. Sono inoltre presenti attrezzature dei servizi igienici (6 asciugacapelli a parete e 11 specchi) .

Ogni eventuale integrazione degli arredi e delle attrezzature esistenti è a carico del Concessionario.

Al termine della concessione gli arredi e le attrezzature eventualmente acquistati dal Concessionario resteranno di proprietà dello stesso che provvederà, con ogni onere a suo carico, al ritiro nei modi e nei tempi definiti dall'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 9 RESTITUZIONE DEI BENI**

Alla scadenza della convenzione l'impianto tornerà nella piena disponibilità del Comune di Bagnacavallo, senza la necessità di alcuna disdetta, così come anche in caso di rescissione anticipata o revoca. I locali e le loro attrezzature concesse in uso dovranno essere rese in condizioni di uso normale e di regolare funzionamento. Dovranno essere consegnate inoltre tutte le opere eventualmente realizzate, senza che il Concessionario vanti alcun diritto e rimborso di spese a qualsiasi titolo ed esonerando il Comune da ogni onere per debiti ed impegni contratti dal Concessionario.

Al termine della concessione i beni mobili acquistati dal concessionario rimarranno di proprietà del medesimo (ad esclusione di quelli offerti in fase di gara quali migliorie). Al fine di valutare lo stato di conservazione e di manutenzione dell'impianto verrà effettuato un sopralluogo da parte petente ufficio del Comune, al quale seguirà la redazione di un verbale dal quale si dovrà rilevare lo stato dell'impianto sportivo al momento della riconsegna

dello stesso al comune. Se l'impianto risultasse in cattive condizioni, il Comune avrà la facoltà di ordinare al Concessionario gli interventi necessari a ripristinare lo stato dell' impianto sportivo, addebitando al Concessionario ogni spesa sostenuta dal Comune a tal fine.

Qualora l'impianto sportivo divenga inutilizzabile o inagibile per ragioni di sicurezza o per la necessità di interventi, tali da rendere necessaria l'interruzione dell'utilizzo, non potrà essere mosso alcun addebito al Comune.

#### **ART. 10 IMPEGNI RELATIVI ALL'UTILIZZO DI PERSONALE**

Il Concessionario deve sostenere tutti gli oneri assistenziali, previdenziali e fiscali relativi all'utilizzo del proprio personale e dei propri addetti, anche volontari, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia.

#### **ART. 11 GESTIONE DEGLI INTROITI DELL'ATTIVITÀ E TARIFFARIO**

Gli introiti derivanti dall'esercizio delle attività svolte nell'impianto sono a totale beneficio del Concessionario.

Esso si impegna a praticare una politica dei prezzi tesa a favorire la fruizione delle attività sportive da parte di tutti i ceti sociali in maniera da rispondere alle politiche sociali e sportive del Comune, prevedendo differenziazioni per tipo di utenza, con particolare riguardo ad agevolazioni e/o esenzioni a favore di persone con disabilità. Tali tariffe sono sottoposte all'approvazione annuale della Giunta Comunale con apposito atto.

#### **ART. 12 SICUREZZA**

Il Concessionario è tenuto, per quanto di propria competenza, ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. al fine di garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

In particolare è a carico del Concessionario la responsabilità del TITOLARE degli impianti sportivi, il quale ai sensi del D.M. del 18.03.96 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Per tale compito dovrà avvalersi di personale appositamente incaricato che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività.

Il titolare dell'attività per garantire la corretta gestione della sicurezza deve predisporre un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio e a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza, dovrà pertanto dotarsi di un RSPP – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione unico.

Rimane altresì a carico del concessionario ed in particolare del titolare dell'attività la responsabilità della designazione degli addetti all'emergenza e della loro formazione.

Il concessionario è responsabile, durante le attività svolte all'interno dell'impianto sportivo degli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008, della sicurezza del personale, dei giocatori e degli spettatori.

Il concessionario si obbliga, altresì, in caso di attività ricadenti nell'ambito del pubblico spettacolo (DM 22.2.96 n. 261 e DM 19.8.96 e successive modifiche) ad acquisire le autorizzazioni, nulla osta e pareri prescritti dalle vigenti normative in materia, nonché a garantire il servizio di sicurezza e vigilanza

antincendio, mediante idoneo personale munito di attestazione rilasciata dai Vigili del Fuoco ai sensi della Legge 609/96 e successive modifiche.

Il concessionario non deve apportare alcuna modifica ai sistemi di sicurezza dell'impianto sportivo senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale.

A tal fine il concessionario è tenuto ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche previsti dalle norme e dalle regole tecniche, al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza delle strutture e degli impianti.

Dovrà inoltre segnalare immediatamente al Comune ogni situazione di non conformità o di pericolo che richiedano interventi di manutenzione straordinaria e fino a quando questi non saranno eseguiti sarà suo compito garantire la sicurezza delle persone con misure di tipo organizzativo, provvisorie o, nel caso esse risultino inadeguate, anche mediante l'interruzione parziale o totale dell'attività.

Il concessionario deve comunicare al Comune i nominativi dei tecnici sportivi, degli addetti all'impianto sportivo e del responsabile della sicurezza, i quali devono partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori secondo le vigenti normative.

Il concessionario viene definito, dalla normativa vigente, datore di lavoro dell'attività e pertanto è tenuto alla predisposizione di tutta la documentazione relativa alla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Per la concessione in oggetto sono previsti rischi interferenti per la sicurezza sul lavoro fra il concedente e il concessionario. Il concessionario sarà titolare di

tutte le attività svolte all'interno delle strutture, compresa la manutenzione ordinaria, mentre per gli oneri di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria di cui al seguente art. 12 non prevedibili all'atto della concessione, si renderà necessaria l'alaborazioen del DUVRI. Il concedente dovrà individuare i rischi interferenti specifici per l'intervento necessario ed elaborare i conseguenti documenti, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il concedente potrà svolgere sopralluoghi presso l'impianto, ma tali attività non comporteranno rischi interferenti.

Il concessionario dovrà inoltre:

- formare ed informare tutto il personale e i volontari sui rischi specifici dell'attività secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 per lavoratori e preposti;
- formare il personale addetto alla gestione dell'emergenza in materia di primo soccorso (rif. DM 388/2003 e succ.) e prevenzione incendi (rif. D.P.R. 151/2011);
- formare debitamente il personale addetto all'uso del DAE ai sensi dell'art. 5 comma 7 del Decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013 e succ. modifiche e integrazioni;
- assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché delle prescrizioni igienico-sanitarie impartite dall'Azienda USL.

Il concessionario è responsabile dell'applicazione di tutte le norme della presente concessione al fine di mantenere il più alto standard possibile in merito alla sicurezza di cose e persone.

L'assolvimento degli oneri precedenti dovrà essere documentato dal Concessionario mediante la consegna al Comune di apposita documentazione (schede tecniche, certificazioni, ecc.) congiuntamente alla consegna prevista annualmente della relazione annuale e del bilancio consuntivo, come meglio dettagliato all'**art. 17**.

L'impianto sportivo in oggetto comprende una tribuna di cui al precedente **art.1**. Ai fini della sicurezza e nel rispetto delle disposizioni legislative, si acconsente l'utilizzo della tribuna nello stato di fatto in cui si trova specificando il limite totale di numero di persone compresenti inferiore a 100 unità nell'intero impianto. Il Concessionario ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza di tale limitazione come definito all'**art. 5**. Il Concessionario ha inoltre obbligo di interdire adeguatamente la tribuna, indicando che nell'impianto può essere compresente un numero di persone inferiore alle 100 unità.

## **ART. 13 GARANZIA E ASSICURAZIONI**

### **13.1 Garanzia definitiva**

A garanzia di tutti gli oneri gestionali e dell'integrità della proprietà comunale, il Concessionario ha costituito cauzione definitiva mediante deposito cauzionale/polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ pari a **€ 2.500,00**. La garanzia resterà vincolata per tutta la durata e fino alla scadenza della concessione. In caso di escusione, anche parziale, dovrà essere immediatamente reintegrata, pena risoluzione del contratto. La fideiussione contiene espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale e sarà escutibile a semplice

richiesta del Comune di Bagnacavallo. Non sono ammesse polizze rilasciate da società finanziarie. È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito dal Concedente.

### **13. 2 Polizza assicurativa**

La concessione si intende esercitata a tutto rischio e pericolo del Concessionario che si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente allo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità civile ed amministrativa, che non possa essere fatta risalire al comune stesso.

Sarà obbligo del Concessionario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Il Comune resta del tutto estraneo sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal Concessionario, che ad ogni pretesa di azione al riguardo. Il Concessionario risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto della concessione e per l'intera durata contrattuale, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni responsabilità e provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale, sono a carico del Concessionario quale solo responsabile.

A tal fine il concessionario ha stipulato idonea polizza assicurativa così rilasciata dalla Compagnia \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ n.

\_\_\_\_\_. Il Concessionario si impegna a mantenere la copertura assicurativa per tutta la durata del presente contratto. Il Concessionario è tenuto a dare al Comune di volta in volta, immediata comunicazione per iscritto dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

#### **ART. 14 PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONI**

Il Concessionario ha facoltà di gestire la ricerca di sponsorizzazioni e di installare all'interno e nel perimetro dell'impianto sportivo in oggetto e per tutto il periodo della validità della concessione la cartellonistica pubblicitaria commerciale nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale, trattenendone gli introiti economici.

Quanto introitato dal Concessionario conseguentemente al reperimento delle sponsorizzazioni dovrà essere regolarmente evidenziato tra le voci di entrata nei bilanci consuntivi che il concessionario stesso deve presentare al Comune ei casi previsti dall'**art. 17** del presente atto.

Per ogni tipo di sponsorizzazione/pubblicità:

- il concessionario deve effettuare, a propria cura e spese, la realizzazione, l'installazione e la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria delle insegne, dei cartelli, dei supporti e delle strutture necessarie per veicolare i marchi degli

sponsor, provvedendo ad adempiere alle vigenti norme di sicurezza a tutela degli incolumità pubblica e del patrimonio comunale.

- i contenuti dei messaggi pubblicitari e/o delle sponsorizzazioni non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico;
- sono esclusi i casi in cui dalla qualità dello sponsor e/o dal messaggio pubblicitario derivi al Comune conflitto di interesse, pregiudizio all'immagine o alle iniziative, incompatibilità con le finalità istituzionali ed in particolare i seguenti ambiti: propaganda politica, sindacale, filosofica, religiosa, tabacco, alcool, farmaci, materiale pornografico o a sfondo sessuale, armi, messaggi offensivi, le espressioni di fanatismo e razzismo;
- il concessionario è tenuto al rispetto delle misure di contrasto alla divulgazione di messaggi di discriminazione, di odio o xenofobia o riferiti, anche in modo indiretto, all'apologia del fascismo o del nazismo. La violazione di tale divieto comporta la decadenza dell'autorizzazione;
- nessuna responsabilità fa carico al Comune per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario;
- il concessionario ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'Ufficio Tecnico del Comune e di osservare le disposizioni impartite dai competenti Servizi comunali, in ordine alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per conservare la funzionalità ed il decoro delle strutture sportive.
- i contratti di sponsorizzazione effettuati dal concessionario legati al complesso sportivo non possono avere una durata superiore a quella di cui al

presente rapporto e scadranno comunque inderogabilmente qualora decadesse la concessione;

- durante gli eventi / gare / allenamenti organizzati da soggetti terzi, questi ultimi potranno esporre gratuitamente il loro materiale pubblicitario temporaneamente senza intralciare la visibilità di quello preesistente.

#### **ART. 15 INADEMPIMENTI E PENALITÀ, REVOCA, RECESSO, DECADENZA E SOSPENSIONE CONTRATTUALE**

In caso di inadempienze da parte del Concessionario di una delle qualsiasi prescrizioni previste nel presente atto, il Concedente procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni necessarie per l'osservanza delle condizioni inattese. In caso di persistente inadempienza, dopo la prima nota scritta da parte del Comune, a suo insindacabile giudizio, il Comune potrà adottare la decadenza del contratto con effetto immediato, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni. Qualora, nei periodi di apertura l'impianto sportivo oggetto della concessione, risultasse inagibile per qualsiasi causa imputabile al concessionario, sarà applicata, senza facoltà da parte del concessionario di contraddirittorio e/o di contestazione alcuna, una penale giornaliera di € 100,00 (cento).

Qualora sia accertato ad insindacabile giudizio del Concedente, da parte degli organi tecnici comunali preposti al controllo, l'inadempimento dell'onere dell'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per quanto di competenza, si disporrà l'incameramento parziale o totale del deposito cauzionale/escussione automatica totale o parziale della fideiussione a seconda dell'entità dell'inadempimento accertato e, se occorrente, anche

richiesta di risarcimento. È equiparata alle inadempienze qualsiasi segnalazione da parte dei competenti uffici di igiene e sanità pubblica, in merito ad irregolarità nella conduzione dell'impianto sportivo. In caso di persistente inadempienza, dopo la prima nota scritta da parte del Comune, a suo insindacabile giudizio, il Comune potrà adottare la decadenza della concessione con effetto immediato, con semplice comunicazione al Concessionario a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, con escussione automatica totale o parziale della fideiussione/incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni se e in quanto se ne verifichino i presupposti;

Il Concedente avrà inoltre il diritto di procedere alla risoluzione del contratto per colpa del Concessionario nei seguenti casi:

- se il concessionario fosse dichiarato in stato fallimentare o di insolvenza o avesse richiesto un concordato giudiziale o extragiudiziale;
- se fosse dimostrata frode da parte del concessionario o collusione con personale appartenente all'Amministrazione Comunale;
- se si verificassero da parte del concessionario ripetute trasgressioni di impegni contrattuali, malgrado le note scritte da parte del Concedente.

Il Comune potrà in qualsiasi momento dichiarare la decadenza del concessionario con preavviso di giorni 30 (trenta), con provvedimento motivato previa valutazione delle controdeduzioni addotte dal Concessionario, senza diritto del Concessionario medesimo ad indennizzo alcuno, nei seguenti casi:

- A) cessazione dell'attività da parte del concessionario o arbitrario abbandono dell'impianto sportivo;
- B) perdita dei requisiti dichiarati in fase di partecipazione alla gara o grave inadempimento alle disposizioni di cui alle presenti linee di indirizzo linee di indirizzo, al contratto che verrà stipulato e che regolerà la concessione e relativi allegati;
- C) se il concessionario fosse dichiarato in stato fallimentare o di insolvenza o avesse richiesto un concordato giudiziale o extragiudiziale;
- D) se fosse dimostrata frode da parte del concessionario;
- E) per gravi violazioni di legge o degli obblighi assunti dopo che il concessionario, diffidato, non abbia ripristinato nel termine assegnato le condizioni previste;
- F) per alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione del Comune, della destinazioni di uso delle strutture dell'impianto e se l'impianto fosse utilizzato per usi difformi da quelli stabiliti dalle presenti linee di indirizzo;
- G) se il concessionario cedesse a terzi l'esecuzione della gestione o parte di essa, senza preventiva approvazione ed autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale;
- H) per danni agli utenti, al Comune, ai beni di proprietà del Comune derivanti da dolo o colpa grave;
- I) per gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato;

L) per reiterate violazioni contrattuali. Al verificarsi della terza violazione contrattuale, il Comune può risolvere il contratto con provvedimento motivato ed incamerare con semplice richiesta la cauzione versata a garanzia degli impegni contrattuali.

Il Comune ha la facoltà di sospendere temporaneamente la concessione o modificare gli orari nei casi particolari e di imprescindibile necessità, quali interventi urgenti di manutenzione o esigenze impreviste, con preavviso di almeno giorni 2 (due) senza che il concessionario possa avanzare richiesta di responsabilità o danno.

Il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto in caso di in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento (art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013) di cui al successivo **all'art. 19.**

## **16- OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il concessionario si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificate di cui al D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

È fatto, perciò, obbligo al concessionario di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al contratto conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via

esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

I pagamenti e le transazioni afferenti al contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

## **ART. 17 CONTROLLI**

A decorrere dalla data di inizio della concessione il Comune potrà esercitare in ogni momento controlli relativi al rispetto, da parte del concessionario, delle modalità di espletamento delle attività previste alle presenti al contratto. Tali controlli saranno effettuati anche tramite sopralluogo da parte dell'ufficio comunale competente. Al fine di consentire un controllo dal punto di vista

dell'andamento economico della struttura, il concessionario si obbliga a fornire al Comune entro il 31 marzo di ogni anno:

- un rendiconto economico consuntivo (o bilancio consuntivo approvato) della gestione dell'impianto sportivo in oggetto riferito all'esercizio concluso, suddividendo tutte le voci di entrata e di spesa in singole voci il più dettagliate possibile;
- una relazione tecnica sulla situazione manutentiva dell'impianto con indicazione dei lavori di manutenzione necessari a conservare il buono stato della struttura e a garantire le migliori condizioni possibili ed un elenco degli interventi manutentivi effettuati nell'anno precedente.

Il Comune potrà richiedere integrazioni e spiegazioni riguardo ai documenti suddetti.

Qualora, a seguito dei predetti controlli, siano accertati gravi inadempimenti da parte del Concessionario, degli obblighi ad esso derivanti dal presente contratto, il Comune impartirà con apposita diffida specifiche disposizioni alle quali il Concessionario dovrà conformarsi entro il termine prefissato. Inadempienze più gravi potranno determinare l'applicazione di penali o la decadenza come all'**art. 15**.

#### **ART. 18 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie tra gli utilizzatori degli impianti saranno prese in esame dal concessionario.

Tutte le controversie tra utilizzatori e gestore saranno prese in esame dal Comune.

Le parti concordano che definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla concessione. Qualora ciò non fosse possibile, la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione dell'atto contrattuale sarà demandata al competente Foro di Ravenna.

#### **ART. 19 RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE**

Per quanto non previsto dal presente atto, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura della concessione in oggetto e le direttive impartite dai competenti uffici comunali. Si ritiene applicabile altresì il D.P.R. n. 62/2013. Il concessionario è tenuto ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, come previsto dal D.P.R. 62/2013, art. 2 comma 3 così come modificato dal D.P.R. n. 81 del 13/06/2023. Il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto in caso di mancata osservanza della presente prescrizione.

#### **ART. 20 SPESE CONTRATTUALI**

Il presente contratto è stipulato a mezzo di scrittura privata, ai sensi dell'art. 73, comma 5 del vigente Regolamento dei Contratti dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. Tutte le spese inerenti il presente atto, imposte e tasse e quant'altro occorre per dare corso legale alla presente convenzione, se dovute, sono a carico del Concessionario.

#### **ART. 21 RISERVATEZZA E PRIVACY**

1. In applicazione al Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito anche GDPR) e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ad oggetto "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*", relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, regolamento generale sulla protezione dei dati, il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente concessione, di non divulgari in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Concedente;
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni di cui alla presente concessione.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Concedente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti;

5. Il Concessionario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento delle prestazioni affidate, solo previa autorizzazione del Concedente;
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il relativo contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare;
7. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dall'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente concessione;
8. Il Concessionario non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

**PER IL COMUNE DI BAGNACAVALLO**

---

---

**IL CONCESSIONARIO**

---

---